CONVENZIONE

TRA

Confindustria Chieti Pescara con sede legale in Pescara, Via Raiale 110/bis, Codice Fiscale 80000150690 nella persona di Gennaro Zecca, Presidente di Confindustria Chieti Pescara.

F

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti con sede in via Spezioli ,58 – 66100 Chieti – codice fiscale 80003790690 e Partita IVA 02516680697 (di seguito denominato "Ordine"), in persona del Presidente pro-tempore Dott. Ing. Giuseppe Totaro

PRESO ATTO

- delle nuove esigenze manifestate e sottoposte dagli Associati a Confindustria Chieti Pescara;
- che Confindustria Chieti Pescara fornisce pacchetti di servizi anche tramite l'acquisizione esterna, a favore degli Associati;

PREMESSO CHE

- a) La legge di bilancio 2018 ha previsto la proroga per il 2018 sia del super ammortamento sia dell'iper ammortamento, vale a dire delle misure agevolative che consentono ai titolari di reddito d'impresa e agli esercenti arti e professioni di maggiorare le quote di ammortamento in relazione all'acquisto di beni strumentali nuovi (articolo 1, commi da 29 a 36, legge 205/2017). L'iper ammortamento è stato introdotto dalla legge di bilancio 2017, che, allo scopo di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello Industria 4.0 (*ora Impresa 4.0*), ha previsto che, per gli investimenti in alcune particolari tipologie di beni materiali strumentali nuovi, i titolari di reddito d'impresa possano maggiorare il relativo costo di acquisizione (articolo 1, comma 9, legge 232/2016). La legge 11 dicembre 2016, n.232 (d'ora innanzi denominata "Legge")...
- b) L' art.11 della Legge dispone che l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i beni aventi un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata resa da un ingegnere o un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali;
- c) La circolare 4/E del 30 marzo 2017 dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico ricorda che : "L'articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2017 e s.m.i. stabilisce che "Per la fruizione dei benefici (NDR cd iper ammortamento e superammortamento relativi ai beni Industria 4.0) l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni

F 46

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, (...), ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o dell'Allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura".

- d) La perizia tecnica richiesta per la fruizione del suddetto beneficio oltre la soglia di legge deve opportunamente essere accompagnata da un'analisi tecnica complessa comprendente:
 - 1. Descrizione tecnica del bene per il quale si intende beneficiare dell'agevolazione che ne dimostri, in particolare, l'inclusione in una delle categorie definite nell'allegato A o B, con indicazione del costo del bene e dei suoi componenti e accessori (così come risultante dalla fatture o dai documenti di leasing);
 - 2. Descrizione delle caratteristiche di cui sono dotati i beni strumentali per soddisfare i requisiti obbligatori e quelli facoltativi applicati e menzionati al paragrafo 11.1 della Legge;
 - 3. Verifica dei requisiti di interconnessione. Affinché un bene, coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 11, della Legge, possa essere definito "interconnesso" ai fini dell'ottenimento del beneficio, è necessario e sufficiente che:
 - i. Scambi informazioni con i sistemi interni (es.:sistemi gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTO, MQTT,ecc);
 - ii. Sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).
 - 4. Descrizione delle modalità in grado di dimostrare l'interconnessione della macchina/impianto al sistema di gestione della produzione e/o alla rete di fornitura;
 - 5. Rappresentazione dei flussi di materiali e/o materie prime e semilavorati e informazioni che vanno a definire l'integrazione della macchina/impianto nel sistema produttivo dell'utilizzatore (allo scopo, si potranno utilizzare opportune metodologie di rappresentazione quali, ad esempio, schemi a blocchi, diagrammi di flusso, risultati di simulazioni, ecc).
- e) La perizia tecnica richiesta obbligatoriamente per la fruizione del suddetto beneficio oltre la soglia di legge è vivamente consigliata anche per la fruizione sotto soglia.

CONSIDERATO CHE

a) L'Ordine ha nei propri iscritti i soggetti identificati dalla legge per lo svolgimento delle perizie richieste per poter usufruire dell'iper ammortamento;

- b) L'Ordine considera opportuno e utile supportare e formare i propri iscritti nel conoscere e affrontare i complessi aspetti tecnici relativi all'agevolazione dell'iper ammortamento e in generale sul nuovo modello di INDUSTRIA 4.0;
- c) L'opportunità offerta dalla disciplina dell'iper ammortamento è un'occasione importante per gli iscritti all'Ordine per sviluppare le occasioni di collaborazione con le imprese e anche il proprio business;
- d) E' prevedibile che il grande successo del cd iper ammortamento e superammortamento relativi ai beni di Industria 4.0 vedrà la richiesta di perizie da parte delle imprese aumentare sempre più ed esorbitare la capacità di assorbimento degli incarichi da parte di molti professionisti e società di consulenza, soprattutto all'approssimarsi delle scadenze fiscali attinenti
- e) Risulta pertanto utile sia per Confindustria Chieti Pescara sia per l'ordine degli Ingegneri rendere disponibile alle imprese elenchi di ingegneri in grado potenzialmente di redigere perizie o meglio accompagnare le imprese in questo nuovo percorso.

IN CONSIDERAZIONE

- della necessità di offrire agli Associati di CONFINDUSTRIA CHIETI PESCARA i servizi da essi richiesti garantendo nel contempo efficacia ed efficienza delle risorse impiegate;
- delle opportunità di sviluppo cui gli Associati possono beneficiare usufruendo della collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri

si impone la necessità di delegare ad una struttura esterna – dotata della professionalità e delle risorse finanziarie necessarie con funzione di collettore – dalla quale le Imprese possano ottenere i servizi necessari per lo svolgimento e lo sviluppo della propria attività.

PREMESSO QUANTO SOPRA

Le Parti si danno reciprocamente atto di poter procedere a disciplinare con il presente atto i rispettivi diritti e doveri in osservanza dei principi sopra richiamati per come di seguito disciplinato, dichiarando altresì che premesse ed eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 1 – Disposizioni generali

Gli iscritti all' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti svolgono le prestazioni in piena autonomia e responsabilità operativa e gestionale in conformità al proprio Statuto e ai servizi di cui all'art. 2.

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti può altresì affidare a Terzi, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, l'esecuzione, in parte o nella sua totalità, dei servizi oggetto del

77 46

presente Accordo, restando responsabile nei confronti di Confindustria Chieti Pescara e del beneficiario ultimo dei servizi.

L'esecuzione dei servizi di cui all'art. 2 è regolata dalle clausole del presente atto e dal suo allegato, dal Codice Civile e dalle disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato. L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti dichiara di essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 2 e di esonerare a tal fine Confindustria Chieti Pescara da eventuali danni, economici e non, in quanto connessi a tale dichiarato presupposto.

Resta inteso che con la presente Convenzione Confindustria Pescara non affida esclusiva di settore/servizio all'**Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti**.

Articolo 2 – Oggetto

- 1. La collaborazione è finalizzata a fornire un contatto qualificato tra gli Ingegneri iscritti all'ordine che risultino in possesso di specifiche competenze e le aziende associate che necessitano di perizie o consulenze a supporto dei propri investimenti in chiave "Industria 4.0". A questo scopo sarà realizzata un "ELENCO" di Ingegneri competenti e specialisti del settore che sarà messa a disposizione delle aziende associate che ne fanno richiesta.
- 2. Per favorire l'allineamento tra i bisogni delle aziende associate e le professionalità richieste per la redazione delle perizie o più in generale supportare le aziende in questo nuovo percorso, l'Ordine degli Ingegneri si impegna ad effettuare una manifestazione di interesse per raccogliere tra i propri iscritti in regola con gli adempimenti normativi, la disponibilità ad essere coinvolti nel progetto sulla base delle loro competenze industriali con particolare riferimento ai beni materiali ed immateriali oggetto delle perizie
- 3. I professionisti che avranno dato la propria disponibilità comporranno l' "ELENCO" di ingegneri che sarà trasmessa a Confindustria Chieti Pescara unitamente ai rispettivi curricula vitae, previo apposito consenso degli interessati
- **4.** Confindustria Chieti Pescara e l'Ordine, inoltre, si riservano di organizzare degli incontri tecnici di approfondimento, aperti alla partecipazione degli Ingegneri e delle aziende associate, sulla modalità di accesso all'agevolazione dell'iper ammortamento e più in generale sul tema INDUSTRIA 4.0
- 5. Le parti intendono avviare forme di collaborazione per definire modalità e azioni comuni finalizzate a una maggiore e più efficace tutela dei diritti fondamentali che sia gli ingegneri che le aziende concorrono a garantire e concordano, nella segnalata prospettiva, sull'opportunità di elaborare e condividere iniziative volte allo sviluppo di collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione di programmi formativi di aggiornamento e di specializzazione sulle tematiche di interesse comune
- 6. La promozione e comunicazione ai propri Associati dei contenuti della presente convenzione avverrà a cura di Confindustria Chieti Pescara con i mezzi ritenuti più efficaci (ad esempio e-mailing, portale www.confindustriachpe.it).
- 7. Confindustria Chieti Pescara, su richiesta dell'Azienda, trasmetterà l' "ELENCO" dei professionisti fornita dall'Ordine ed eventualmente, ove richiesto, anche i curricula vitae:

- 8. Resta in capo all'Azienda associata prendere contatto con il professionista che ritiene più adeguato alle proprie esigenze e decidere se affidare l'incarico, nelle modalità e in base agli onorari e spese che in autonomia saranno preventivamente concordati dalle parti. Rimane, pertanto, esclusa qualsiasi attività di intermediazione da parte di Confindustria Chieti Pescara e/o dell'Ordine;
- 9. Resta inteso che il professionista incaricato, in regola con gli adempimenti normativi in tema di assicurazione professionale e crediti formativi, se incaricato della redazione della perizia prevista art. 1 comma 11 della Legge 223/2016, dovrà redigere una perizia giurata contenente:
 - i. Un'analisi tecnica riportante i contenuti elencati al punto 6.3 della circolare N.4/E del 30/03/2017 dell'Agenzia delle Entrate;
 - ii. L'attestazione che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B della Legge 11 dicembre 2016, n. 232:
 - iii. L'attestazione che il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura
- 10. L'Ordine degli ingegneri della Provincia di Chieti provvederà a promuovere il presente accordo di collaborazione presso i propri iscritti, inserendo nell' "ELENCO" i professionisti che si renderanno effettivamente disponibili ed hanno conoscenze specialistiche nel settore ad essere contattati dalle aziende associate
- 11. Lo stesso Ordine, si impegna inoltre a fornire periodicamente a Confindustria Chieti Pescara una versione aggiornata dell' "ELENCO" e dei currucula vitae, sulla base di eventuali variazioni intervenute nel periodo e su corsi ad hoc appositamente organizzati dall'ordine;

Articolo 3 - Durata ed Efficacia

Le Parti concordano che il presente accordo sarà vincolante, valido ed efficace dal 1 gennaio 2018 sino al **31 dicembre 2019.**

Esso potrà essere oggetto di rinnovo tra le Parti per il successivo periodo di due anni (coincidente con l'anno di calendario), previo accordo scritto – e con ciò esclusa qualsiasi possibilità di automatico e/o tacito rinnovo.

Le Parti si obbligano a portare comunque a termine i servizi avviati e non conclusi entro la data di validità della presente convenzione, al fine di non creare disservizi o disfunzioni.

Articolo 4 – Responsabilità

In caso di mancata fornitura, fornitura parziale o inesatta, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione dei servizi di cui alla presente Convenzione nei confronti dei beneficiari, il **professionista incaricato** segnalato nell'ELENCO risponderà per quanto di responsabilità, senza che da ciò possano derivare responsabilità in capo a Confindustria Chieti Pescara.

82 46

Il professionista incaricato solleva l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti e Confindustria Chieti Pescara da ogni eventuale responsabilità in caso di denunce, azioni legali, azioni governative o amministrative, perdite o danni (incluse spese legali ed onorari) che possano derivare dall'uso illecito o illegittimo dei servizi offerti dai professionisti incaricati segnalati nell'ELENCO da parte dei beneficiari; per tali evenienze Confindustria Chieti Pescara si riserva il diritto di sospendere ogni e qualsiasi obbligazione sulla stessa gravante ai sensi della presente Convenzione.

In tal senso Confindustria Chieti Pescara non potrà essere ritenuta responsabile per qualsivoglia danno, di qualsiasi natura, diretto o indiretto, inerente, speciale o conseguente, sia contrattuale che extracontrattuale, derivante dall'attivazione o dall'impiego dei servizi e/o dalla loro interruzione quando ciò sia conseguenza dell'uso illegittimo dei servizi.

Confindustria Chieti Pescara non potrà essere ritenuta responsabile per inadempimento di obbligazioni che derivino da cause al di fuori della sfera del proprio prevedibile controllo o da cause di forza maggiore.

Le disposizioni del presente articolo permangono valide ed efficaci anche dopo la cessazione del presente Convenzione, per scadenza dei termini, risoluzione o recesso.

Articolo 5 - Risoluzione

Fermo restando quanto previsto dal punto (3) che precede, ciascuna delle Parti potrà recedere liberamente dalla Convenzione dandone preavviso scritto, mediante lettera raccomandata A/R da inviare all'altra Parte almeno 2 (due) mesi prima della data in cui il recesso dovrà avere esecuzione; in tal caso nessuna somma sarà dovuta a titolo di danno.

Confindustria Chieti Pescara si riserva il diritto di dichiarare la presente Convenzione risolta con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A/R nel caso in cui l'erogazione dei servizi alle Aziende Associate non sia svolto rispettando i principi di trasparenza, imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa-contabile.

Articolo 6 – Riservatezza

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui il personale comunque impiegato – nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione – possa venire a conoscenza.

Le Parti si impegnano, altresì, a rispettare quanto previsto del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 7 – Controversie

Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla interpretazione od alla esecuzione della presente Convenzione, o comunque a questo direttamente od indirettamente connesse, ciascuna Parte comunicherà all'altra per iscritto l'oggetto ed i motivi della contestazione.

Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della contestazione; in caso di reciproca disponibilità ad una soluzione bonaria, le Parti si impegnano a formalizzare la composizione della lite entro il successivo termine di 10 (dieci) giorni.

Qualora non sia possibile raggiungere un accordo sulla questione controversa e, comunque, una volta decorsi inutilmente 60 (sessanta) giorni solari dall'insorgere della stessa, ciascuna delle Parti potrà deferire la questione ad un Collegio Arbitrale ai sensi e per gli effetti degli articoli 806 e seguenti c.p.c. composto da tre membri di cui uno nominato da l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti e uno da Confindustria Chieti Pescara ed il terzo, di comune accordo, ovvero in assenza di accordo dal Presidente del Tribunale di Pescara.

La richiesta con cui si propone l'arbitrato può essere inoltrata entro 30 (trenta) giorni solari successivi alla constatazione del mancato accordo.

Il Collegio si riunisce presso la sede di Confindustria Chieti Pescara e decide secondo le norme di diritto, anche in ordine alle spese e agli onorari del giudizio.

In pendenza del giudizio arbitrale le Parti non restano sollevate da alcuno degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

La Parte convenuta ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo domanda davanti al giudice competente, entro 30 (trenta) giorni solari dalla notifica della domanda di arbitrato. A tal fine deve contestualmente notificare la sua determinazione all'altra Parte.

Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra Parte, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il buon andamento del servizio.

Le Parti concordano che il Foro competente per qualsiasi controversia relativa al presente Accordo è quello di Pescara.

Pescara, 13 marzo 2018

Firma per Accettazione

Wootens

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti

Il Presidente

Ing. Giuseppe Totaro

Firma per Accettazione

Confindustria Chieti Pescara

Il Presidente

Dott. Gennaro Zecca